



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ATTO N. 13
SEDUTA DEL 30-03-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:30, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
BARBARITO JACOPO	A	MANCINI MATTEO	P
GRAMACCIONI FERNANDO	P	BRUSCOLOTTI MARIA PIA	P
BARTOLONI ISABELLA	P	TORDENTI MARIA TERESA	P
PATACCA RENZO	P	BISELLI MAURO	A
GALANTI MARCO	P	METELLI FRANCESCA	P
SANTI VALERIA	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 11, compreso il Sindaco, assenti n. 2 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. AVV. PETRUCCIOLI MANUEL nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. De Cesare Vincenzo.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to FABIANA RUMORI

Il verbale della presente deliberazione è agli atti dell'ufficio in formato digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.L. n. 41 del 22/03/2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Esaminati:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono*

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021 è stato istituito il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ed approvato il regolamento provvisorio;

Che l'art. 4 del suddetto regolamento provvisorio prevede la data di scadenza del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2021 al 31 marzo 2021;

Che si rende necessario posticipare ulteriormente la scadenza del pagamento di cui sopra al 30/04/2021, sempre limitatamente all'anno 2021;

Che occorre provvedere all'approvazione del regolamento definitivo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da adottare entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Tenuto conto altresì che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla ditta I.C.A. Srl – Viale Italia, 136 – La Spezia – codice fiscale 02478610583, come da contratto in essere;

Ritenuto necessario affidare al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente ai servizi della pubblicità e delle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto in essere;

Visto che è stato predisposto l'allegato regolamento, tenuto conto della normativa vigente in materia, composto da n. 72 articoli e che la competente Commissione consiliare permanente, nella propria seduta del 26.03.2021, ha esaminato tale testo, fornendone parere favorevole;

Il Consigliere Bruscolotti propone i seguenti emendamenti:

- all'art. 21 – comma 1 – lett.b) cassare la frase *“culturali, sportive, filantropiche e religiose”*
- all'art. 22 aggiungere lettera l): *“per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali”*
- all'art. 29 – comma 1 – lett.c) cassare la frase *“culturali, sportive, filantropiche e religiose”*
- all'art. 30 aggiungere lettera h): *“per i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali”*

L'ufficio propone il seguente emendamento:

- di sostituire al comma 4 degli artt. 18 – 58 – 70 la frase *“dell'indennità di cui comma 2”* con la frase *“dell'indennità di cui al comma 3”*.

Il Sindaco propone di effettuare un'unica votazione per tutti gli emendamenti stante l'unanimità dei consensi. L'Assemblea approva. La votazione dà il seguente esito: n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese dagli 11 Consiglieri presenti e votanti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **Di approvare** il regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, formato da n. 72 articoli;
3. **Di affidare** alla ditta I.C.A. Srl – Viale Italia, 136 – La Spezia – codice fiscale 02478610583, la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente ai servizi della pubblicità e delle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto in essere;
4. **Di prevedere**, per l'anno 2021, il termine della scadenza del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità al 30 aprile 2021, posticipando quindi il termine del 31 marzo 2021 previsto all'art. 4 del regolamento provvisorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021;
5. **Di pubblicare** il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai 11 Consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to AVV. PETRUCCIOLI
MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. De Cesare Vincenzo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-04-21 al 28-04-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 13-04-21.

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to RUMORI FABIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA

Giano dell'Umbria, li 13-04-21.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 13-04-21 al 28-04-21.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 13-04-21

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA